



Allegato B) alla deliberazione consiliare
n° 21 dd.29.04.2015



IL SEGRETARIO GENERALE
- Giuseppe Dolzani -

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.04.2015

INDICE

CAPO I NORME GENERALI	4
Art. 1 Disciplina del servizio	4
Art. 2 Definizione del servizio.....	4
Art. 3 Numero delle licenze taxi	4
Art. 4 Commissione consultiva trasporti	5
CAPO II NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	5
Art. 5 Condizioni di esercizio	5
Art. 6 Figure giuridiche di gestione	5
Art. 7 Concorso per l'assegnazione delle licenze	6
Art. 8 Cause di impedimento al rilascio della licenza	6
Art. 9 Contenuti del bando di concorso e titoli preferenziali.....	7
Art. 10 Presentazione delle domande e fasi di svolgimento del concorso.....	7
Art. 11 Validità della graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni	7
Art. 12 Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza	8
Art. 13 Provvedimenti successivi al rilascio della licenza.....	8
Art. 14 Validità della licenza	8
Art. 15 Trasferibilità della licenza d'esercizio.....	8
Art. 16 Domanda per il subentro nella titolarità della licenza	9
Art. 17 Inizio e sospensione attività.....	9
Art. 18 Sostituzione e collaborazione familiare alla guida	10
Art. 19 Caratteristiche delle autovetture	10
Art. 20 Tassametro.....	11
Art. 21 Tariffe	11
Art. 22 Trasporto disabili	11
Art. 23 Sostituzione dei veicoli.....	12
Art. 24 Posteggio dei taxi.....	12
Art. 25 Turni e orari di servizio	12
Art. 26 Interruzione del servizio	12
Art. 27 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	13
CAPO III NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI E DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI.....	13
Art. 28 Responsabilità nell'esercizio del servizio.....	13
Art. 29 Reclami.....	13
Art. 30 Obblighi e comportamenti per i conducenti	13
del servizio di trasporto pubblico non di linea.....	13
Art. 31 Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.....	14
Art. 32 Comportamento degli utenti	15
CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI.....	15
Art. 33 Vigilanza e reclami	15
Art. 34 Visite e verifiche.....	15
Art. 35 Pubblicità sugli automezzi.....	16
Art. 36 Sanzioni	16
Art. 37 Procedimenti sanzionatori	16
Art. 38 Sanzioni amministrative pecuniarie.....	16

Art. 39 Sospensione della licenza	17
Art. 40 Sospensione cautelare dal servizio	17
Art. 41 Revoca della licenza	17
Art. 42 Decadenza della licenza.....	18
Art. 43 Rinuncia alla licenza.....	18
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 44 Entrata in vigore del regolamento.....	18

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio taxi, di cui alla L. 15 gennaio 1992, n°21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
 - b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n° 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n°104;
 - g. dall'art. 39 ter della L.P. n° 16/1993 e relativo regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
2. Il servizio viene effettuato a richiesta dei trasportati in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento comunale.
4. Il servizio è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata telefonica.
5. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.
6. La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

Art. 3 Numero delle licenze taxi

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L. 15.01.1992, n° 21, il Consiglio comunale stabilisce, sentita la commissione consultiva trasporti di cui all'art. 4, il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi, per garantire un ottimale servizio alla cittadinanza.
2. L'organico dei veicoli fissato alla data di entrata in vigore del presente regolamento per il servizio di taxi con autovettura: n. 1 licenza ogni 8000 abitanti corrispondenti ad altrettanti veicoli.

Art. 4
Commissione consultiva trasporti

1. E' istituita una Commissione consultiva trasporti per il parere circa il numero delle licenze, nonché per ogni altra determinazione che comporti modifiche sostanziali al servizio, per la segnalazione di problemi e proposte e per ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento.
2. La Commissione è costituita:
 - a) dall'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
 - c) da due rappresentanti della categoria dei noleggiatori e dei tassisti con richiesta di designazione da inoltrare alla Associazione degli Artigiani;
 - d) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti.Alle sedute della commissione partecipa un funzionario dell'ufficio con funzione verbalizzante.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. In caso di decadenza, o di scioglimento del Consiglio comunale, i componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nomina della nuova commissione.
4. Nel caso i componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2, non vengano proposti nei tempi assegnati, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.
5. I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
6. Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
7. La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

CAPO II
NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

Art. 5
Condizioni di esercizio

1. Il servizio di taxi può essere esercitato solo da soggetti muniti rispettivamente di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. La licenza è rilasciata previo accertamento dell'iscrizione al Ruolo per tutti i conducenti impiegati.
4. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
5. Il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.

Art. 6
Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, al fine dell'esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
2. Nei casi di cui al comma 1, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della L. 15.01.1992, n° 21.
 3. Per le ditte individuali il servizio di taxi deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della L. 15.01.1992, n° 21. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dall'articolo 18.

Art. 7

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze di taxi vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli ed esami. La commissione di concorso è composta dal Dirigente di Servizio, dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, dal responsabile della struttura comunale competente e da altri due componenti esterni esperti in trasporti.
2. I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;
 - c) idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento di cui all'art. 8;
 - d) possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale;
 - e) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti nel bando.

Art. 8

Cause di impedimento al rilascio della licenza

1. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi abbia riportato le seguenti condanne:
 - a) condanna irrevocabile alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni;
 - b) condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni;
 - c) condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - d) condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della L. 20 febbraio 1958, n° 75;
 - e) coloro che risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n° 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) coloro che risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L. 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. La licenza non può inoltre essere rilasciata a chi:
 - a) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - b) abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni.

Art. 9

Contenuti del bando di concorso e titoli preferenziali

1. Il bando di concorso è approvato entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune delle licenze e vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
2. Il bando di concorso dovrà specificare:
 - il numero delle licenze messe a concorso;
 - le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;
 - le materie e le prove d'esame, nonché le relative modalità di svolgimento;
 - schema di domanda con dichiarazione dei requisiti e delle cause di impedimento.
3. La prova d'esame verte principalmente sulla conoscenza del regolamento comunale, della toponomastica, delle principali località e frazioni comunali e zone limitrofe, dei principali edifici e luoghi pubblici, nonché di ogni altra materia che la Commissione ritenga rilevante ai fini del servizio.
4. Costituiscono titoli preferenziali:
 - a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
 - b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

Art. 10

Presentazione delle domande e fasi di svolgimento del concorso

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze deve essere presentata in carta semplice con l'indicazione di tutti i requisiti richiesti nel bando.
2. La Commissione di concorso svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli e redige il relativo punteggio;
 - c) comunica agli interessati la data fissata per la prova d'esame ed espleta le prove di concorso;
 - d) trasmette alla Giunta comunale la graduatoria finale per la relativa approvazione.

Art. 11

Validità della graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni

1. La graduatoria ha validità di tre anni dall'approvazione e viene utilizzata per la copertura di licenze, che si rendono vacanti durante il periodo di validità fino al suo esaurimento.

2. L'assegnazione delle licenze avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.
3. Qualora due o più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più giovane di età.

Art. 12

Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza

1. Il rilascio della licenza è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:
 - a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi;
 - b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
 - c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.
2. La mancata esibizione dei documenti entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione della licenza. Il Dirigente del Servizio ha facoltà di concedere, su richiesta scritta, una proroga dei termini per validi e documentati motivi.
3. L'assegnatario di licenza di taxi deve inoltre provvedere alla piombatura del tassametro del veicolo destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso il Comando di Polizia Municipale.

Art. 13

Provvedimenti successivi al rilascio della licenza

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il titolare della licenza dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Art. 14

Validità della licenza

1. La licenza d'esercizio hanno validità illimitata ferma restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 15

Trasferibilità della licenza d'esercizio

1. La licenza d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L. 15 gennaio 1992, n° 21, il trasferimento è concesso a persona in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, su richiesta del titolare che si trovi in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza da almeno 5 anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;

- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
 4. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita, a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 commi 2.
 5. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Dirigente di Servizio, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza decade.
 6. Ove subentri nella licenza un minore ovvero un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, è consentito richiedere la sospensione della licenza per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, il titolo autorizzatorio non potrà più essere trasferito ad altro soggetto, ma dovrà essere restituito al Comune. In alternativa, è consentito agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ai loro legittimi rappresentanti nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali ai fini dell'esercizio provvisorio per la durata di due anni, fermo restando per gli eredi minori la possibilità di farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età così come previsto dal 2° comma dell'art. 10 della L. n° 21/1992.
 7. Al titolare che abbia trasferito la licenza di taxi non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 16

Domanda per il subentro nella titolarità della licenza

1. La domanda per il subentro nella titolarità della licenza d'esercizio deve essere presentata entro i termini previsti, in carta legale, alla struttura comunale competente del Comune.
2. Il richiedente dovrà produrre copia dell'atto di trasferimento ed indicare in domanda:
 - a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
 - b) di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti;
 - c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2.
3. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalle persone aventi pari titolo.
4. Il rilascio della licenza d'esercizio è comunque subordinato agli adempimenti prescritti all'art. 12.

Art. 17

Inizio e sospensione attività

1. Nel caso di assegnazione o di acquisizione della licenza per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio, salvo concessione di proroga di ulteriori 90 giorni per cause non imputabili al titolare della licenza adeguatamente documentate.

2. Il titolare della licenza è comunque tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente la data di inizio dell'attività.
3. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

Art. 18

Sostituzione e collaborazione familiare alla guida

1. I titolari di licenza di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7, comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile (impresa familiare).
2. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 2, in presenza di uno dei seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi o servizio sostitutivo;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di gestione per sostituzioni non superiore a 6 mesi.
4. Il titolare della licenza taxi deve comunicare la sostituzione alla guida alla struttura comunale competente. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione da parte del sostituto concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione.

Art. 19

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite a taxi devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
 - a) le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di taxi;
 - b) le autovetture di nuova immatricolazione, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
 - c) le autovetture per il servizio di trasporto pubblico non di linea tramite il servizio di taxi devono avere la carrozzeria di colore bianco. Su entrambe le portiere anteriori devono apparire: lo stemma del Comune, le parole "Comune di Pergine Valsugana", "Servizio Pubblico", la parola "taxi", il numero della licenza.
 - d) per il servizio di taxi, la piastrina riprodotte la scritta "Servizio Pubblico" deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione;
 - e) il segnale luminoso di "Taxi" deve essere applicato in modo inamovibile sul tetto dell'autovettura. Il segnale luminoso Taxi, collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la disponibilità dell'autovettura: segnale acceso indica Taxi libero, segnale spento indica Taxi occupato;
2. Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare la struttura comunale competente ed effettuare la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Art. 20
Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere munite di tassametro omologato per la lettura del corrispettivo della corsa.
2. Il tassametro deve essere installato sul lato opposto a quello di guida, in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, nonché collaudato e regolarmente piombato a cura del Comando di Polizia Municipale.
3. Nel caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.
5. Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
6. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
7. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, al Comando di Polizia Municipale e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
8. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
9. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
10. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
11. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il Comando di Polizia Municipale.

Art. 21
Tariffe

1. Il Consiglio comunale stabilisce le tariffe ovvero i limiti minimi e massimi per la prestazione del servizio taxi, nonché le condizioni di trasporto. La tariffa potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta comunale secondo gli indici ISTAT.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
3. La tabella riprodotte le tariffe, stampata in lingua italiana, tedesca ed inglese, deve essere vistata dal Comune ed esposta all'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.

Art. 22
Trasporto disabili

1. Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi del trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai

soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 23

Sostituzione dei veicoli

1. La sostituzione dell'automezzo deve essere autorizzata dal Dirigente di Servizio che ha rilasciato la licenza, che provvede all'annotazione del nuovo automezzo sull'atto amministrativo.

Art. 24

Posteggio dei taxi

1. Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi individuati dall'Amministrazione comunale e segnalati da cartelli indicatori.
2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.
3. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
4. Il Comune ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli esistenti o di interdirlne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario.
5. E' consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità di teatri, stadi e/o luoghi di spettacolo, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Municipale o dalle altre Forze dell'Ordine, sempre ché la sosta non rechi intralcio al traffico e alla viabilità.

Art. 25

Turni e orari di servizio

1. Il servizio pubblico di taxi deve essere garantito secondo turni e orari stabiliti dal Comune.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
3. I turni ordinari di servizio possono essere proposti dall'Associazione di categoria.

Art. 26

Interruzione del servizio

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo 32, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 27

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa deliberazione della Giunta comunale, i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, sentito il concessionario del trasporto pubblico di linea.

CAPO III

NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI E DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

Art. 28

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

Art. 29

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati alla struttura comunale competente o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti, informano il Dirigente di Servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 30

Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

1. I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
 - b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
 - c) tenere nel veicolo la licenza, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - g) non trasportare animali di proprietà;
 - h) non tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - i) depositare presso il Comando di Polizia Municipale qualunque oggetto dimenticato sulla vettura dai clienti;
 - j) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;

- l) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
- m) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- n) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
- o) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- p) fermare il veicolo e interrompere il servizio solo su richiesta dei passeggeri e in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- q) non togliere ovvero non occultare o falsificare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
- r) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando il trasporto è concluso;
- s) non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dal Comune;
- t) non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
- u) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio se richiesto;
- v) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
- w) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
- x) non chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- y) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituiti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e comunque solo con personale autorizzato;
- z) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune.

Art. 31

Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno diritto a:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50 % dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
 - d) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - e) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - f) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - g) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - h) interrompere la corsa in caso di inosservanza dei divieti imposti agli utenti del servizio e previsti all'art. 32;

- i) richiedere agli utenti che arrecano danno al veicolo il risarcimento del danno e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 32 **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
 - a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
 - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
 - e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico.

CAPO IV **VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 33 **Vigilanza e reclami**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta principalmente dal Comando di Polizia Municipale e dagli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 24.11.1981, n° 689. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.
2. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 34 **Visite e verifiche**

1. I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura del Comando di Polizia Municipale per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni previste dal regolamento. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
2. Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Dirigente di Servizio provvede a sospendere la licenza, assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza viene revocata.

In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, alla struttura comunale competente, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

Art. 35
Pubblicità sugli automezzi

1. L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, degli automezzi è ammessa nel rispetto delle norme vigenti.
2. Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento agli utenti del tipo di servizio svolto.

Art. 36
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie;
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Art. 37
Procedimenti sanzionatori

1. I provvedimenti di cui ai successivi articoli 38, 39, 40 e 41 sono disposti dal Dirigente di Servizio secondo la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981, n° 689. In particolare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni prevede le seguenti fasi:
 - a) l'organo accertatore entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione all'interessato degli addebiti;
 - b) entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
 - c) dopo la valutazione della documentazione eventualmente prodotta e l'ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta vengono assunti i seguenti provvedimenti:
 - applicazione delle sanzioni amministrative previste se il fatto è fondato e provato;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.

Art. 38
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 fino a € 250.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare della licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Art. 39
Sospensione della licenza

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza è sospesa dal Dirigente di Servizio, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:
 - utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso;
 - comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi;
 - mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dagli uffici comunali, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169 - comma 2 - 186 e 187 del Codice della Strada, se i fatti sono di particolare gravità;
 - violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
 - rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto all'articolo 31.
2. Il periodo di sospensione della licenza è proposto dal Dirigente di Servizio tenuto conto della maggiore o minore gravità della infrazione e/o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza deve essere depositata presso la struttura comunale competente.
4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40
Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare di licenza o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente di Servizio, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 41
Revoca della licenza

1. Il Dirigente di Servizio, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
 - svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - abbia utilizzato il veicolo per compiere o favorire attività illegali;
 - effettui il servizio con la licenza sospesa;
 - a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'articolo 39;
 - per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con il servizio.

Art. 42
Decadenza della licenza

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla vigente normativa o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza comporta la decadenza di diritto della licenza.
2. Il Dirigente di Servizio, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
 - alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
 - mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'articolo 17;
 - quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza, nei termini previsti dall'articolo 17 del presente Regolamento;
 - per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (ad es. rimessa).
3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione del ruolo dei conducenti. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.
4. Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza non può ottenere una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di 3 anni.

Art. 43
Rinuncia alla licenza

1. Il titolare che intende rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia allegando l'originale del titolo rilasciato.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea, adottato con deliberazione consiliare n° 87 di data 12.12.2002 ed entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.